Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Art. 5

(Uso della grafia ufficiale di lingua friulana)

1. È assunta come grafia ufficiale della lingua friulana comune quella definita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 15/1996.

(1)

2. La grafia della lingua friulana comune può essere modificata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'ARLeF - Agjenzie regional pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), d'intesa con le Università di Udine e di Trieste.

(2)

2 bis. Entro il 30 giugno 2011 il Presidente della Regione, sentite l'ARLeF e le Università degli Studi di Udine e di Trieste, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale delle varianti della lingua friulana.

(3)

- **3.** La Regione promuove e sostiene l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, nella concessione dei contributi e finanziamenti previsti in applicazione della presente legge, anche se non specificato nei relativi bandi. L'uso di varianti locali nei testi scritti non costituisce causa di esclusione da finanziamenti e contributi pubblici.
- **4.** Gli atti e documenti in lingua friulana della Regione, degli enti locali e loro enti strumentali e concessionari di pubblici servizi sono redatti in lingua friulana comune, usando la rispettiva grafia ufficale.

(4)

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 186, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
- 2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 186, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
- 3 Comma 2 bis aggiunto da art. 186, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
- 4 Parole sostituite al comma 4 da art. 186, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010